

# PROPOSTA ORDINE DEL GIORNO PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Adozione Regolamento Comunale istituzione del Registro Amministrativo delle Unioni civili.

## PREMESSO CHE:

- la comunità cittadina, al pari di quella italiana, è caratterizzata dal crescere di forme di legami affettivi e di reciproca solidarietà che non si concretano o non si possono concretare nell'istituto del matrimonio e che si denotano per una convivenza stabile e duratura;
- è demandato alle Istituzioni il compito di garantire alle persone i diritti civili e sociali senza discriminazioni di sorta anche nei confronti di coloro che affidano i propri progetti
- la Corte Costituzionale con la sentenza n.138/2010, nel decretare la necessità di una normativa specifica, sulla scorta di quanto già regolamentato da alcuni paesi dell'Unione europea in materia di unioni di fatto, ha comunque evidenziato quanto segue: *"L'art.2 della Costituzione dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Orbene, per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge- il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri"*;
- la carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, all'art. 21, sancisce che: *"È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura ( .. )"*;
- il 13 marzo 2012, il Parlamento europeo ha approvato la Risoluzione sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea, secondo la quale gli Stati membri non devono dare al concetto di famiglia "definizioni restrittive" allo scopo di negare protezione alle coppie omosessuali e ai loro figli, anche in considerazione del fatto che il diritto europeo - e segnatamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - vieta discriminazioni basate sul sesso o sull'orientamento sessuale;- con la citata Risoluzione, il Parlamento europeo "invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare proposte per il riconoscimento reciproco delle unioni civili e delle famiglie omosessuali a livello europeo tra i paesi in cui già vige una legislazione in materia, al fine di garantire un trattamento equo per quanto concerne il lavoro, la libera circolazione, l'imposizione fiscale e la previdenza sociale, la protezione dei redditi dei nuclei famigliari e la tutela dei bambini": pur se tale dispositivo si riferisce espressamente agli Stati membri in cui già vige una legislazione in materia, appaiono significative le esigenze di uniformità espresse sotto i profili umani, sociali, previdenziali e fiscali, esigenze la cui rilevanza impone l'adozione di una normativa nazionale che allinei l'Italia agli altri Stati membri e ai principi del diritto europeo; nella nota sentenza n. 4184 del 15 marzo 2012, la Cassazione, I sezione civile - riprendendo i contenuti delle sentenze della Corte Costituzionale n. 138 del 2010 e della pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Shark and Kopf c. Austria - ha statuito che "i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se in assenza di una legislazione italiana non possono far valere né il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all'estero, tuttavia - a prescindere dall'intervento del legislatore in materia -, quali titolari del diritto alla "vita familiare" protetta dall'articolo 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU), nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di "specifiche situazioni", il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata";
- ancorché la creazione di un nuovo status personale non può certamente che spettare al legislatore statale, come riconosciuto nella richiamata sentenza n. 138 del 2010 della Corte Costituzionale, deve riconoscersi al Comune, in proposito, la possibilità di operare in materia nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento;
- il Comune riveste un ruolo centrale in tale settore, per i poteri ad esso attribuiti dal Decreto Legislativo 267/2000;

- il Comune, quindi, può operare nell'ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità per le unioni di fatto, favorendone l'integrazione sociale e prevenendo forme di disagio, con particolare riferimento alle persone anziane, nonché forme di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale;
- vista la delibera comunale del 7 giugno 2013 e a seguire quella del 9 aprile 2014 che hanno provveduto ad un controllo dello statuto comunale per rimuovere eventuali differenze tra coppie "riconosciute dalla legge" e unioni di fatto, oltre a discriminazioni sessuali.

#### RILEVATO CHE:

- fermi restando i registri previsti dalla Legge e dal Regolamento Anagrafico, è possibile operare in materia nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento;

#### RITENUTO CHE:

- effettivamente la creazione di un nuovo status personale non può che spettare al legislatore statale ma ciò nonostante deve riconoscersi al Comune, nell'ambito del ruolo rivestito per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale giusta quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267/2000, la possibilità di istituire uno o più registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe, organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici;
- l'istituzione di tali registri non viola l'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento;

#### EVIDENZIATO CHE:

- l'iscrizione negli elenchi particolari di cui sopra non viene ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento agli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità ai fini ed agli scopi che l'Amministrazione Comunale ritiene meritevoli di tutela;

#### CHIEDE AL SINDACO

- di istituire, per i motivi innanzi espressi, presso l'Area Amministrativa, Demografica e Sociale del Comune di Staranzano, un Registro Amministrativo delle unioni civili e la necessità di adottare specifico Regolamento disciplinante le forme di identificazione delle unioni civili (in allegato);
- che l'ufficio rilasci (come da regolamento allegato) da parte dell'anagrafe una attestazione di famiglia anagrafica basata su di un "vincolo di natura affettiva"
- di attivarsi presso gli organi competenti per sollecitare, inviando anche la presente delibera alla Presidenza di Camera e Senato affinché si arrivi all'approvazione di una legge che disciplini in modo organico l'istituto delle nuove forme di famiglia, auspicando l'equiparazione agli istituti già in essere per le famiglie "tradizionali" sia per diritti che per doveri, come ormai prassi consolidata nella stragrande maggioranza dei paesi Europei;
- che nei bandi e regolamenti comunali che si andranno a stendere non vi siano riportate indicazioni restrittive di accesso che non tengano conto delle nuove forme di famiglia, come da regolamento allegato;
- per le stesse motivazioni del punto sopra esposto, che chieda una verifica ai vari uffici dei regolamenti già in essere.

FIRMATARI

---

---

---

### **Articolo 1. Istituzione del Registro**

1. È istituito il registro amministrativo delle unioni civili presso il Comune di Staranzano per gli scopi e le finalità contenute negli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, nelle more dell'entrata in vigore di una normativa che disciplini la materia.
2. Il registro che riporta i dati anagrafici dei dichiaranti viene aggiornato e conservato nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy.

### **Articolo 2. Attività di sostegno alle unioni civili**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per unioni civili due persone maggiorenni legate da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune (ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.P.R. 223/189 – Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente).
2. Il Comune provvede a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio. Le unioni civili vengono parificate, negli ambiti di competenza dell'Ente, alle unioni matrimoniali sia nell'esercizio dei diritti sia nell'adempimento dei doveri.
3. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:
  - a) casa;
  - b) ambito socio-sanitario ed educativo;
  - c) politiche per giovani, genitori ed anziani;
  - d) sport e tempo libero;
  - e) formazione e scuola;
  - f) diritti e partecipazione;
  - g) trasporti.
4. Gli atti dell'Amministrazione devono prevedere per le unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale.
5. Nel territorio del Comune di Staranzano, gli iscritti al registro sono parificati ai coniugi ai fini della possibilità di assistenza.

### **Articolo 3. Rilascio dell'attestato di unione civile basata su vincolo affettivo**

1. L'amministrazione Comunale rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di "unione civile" basata sul vincolo affettivo inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento Anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'anagrafe della popolazione residente (DPR 223/1989). Il riferimento famiglia anagrafica, contenuto nell'art. 4 del DPR 223/1989 va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall'art. 2 della Costituzione e la famiglia, prevista e tutelata dall'art. 29 della Costituzione.
2. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento dei diritti e benefici previsti da atti e disposizioni dell'Amministrazione comunale.
3. L'ufficio competente verifica l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'attestato.

### **Articolo 4. Iscrizioni nel Registro**

1. Possono richiedere di essere iscritte nel Registro delle unioni civili due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, residenti e coabitanti nel Comune di Staranzano.
2. Le iscrizioni nel Registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda, presentata al Comune, congiuntamente dagli interessati. L'ufficio competente effettua le verifiche per accertare l'effettiva residenza e coabitazione.
3. L'iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate, fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio.

### **Articolo 5. Cancellazione dal Registro**

1. Il cessare della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Staranzano determina la cancellazione d'ufficio dal Registro.
2. Nel caso di permanenza della coabitazione ma del venir meno dei rapporti affettivi e/o della reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene solo su richiesta di una o di entrambe le parti interessate.
3. Nel caso non vi sia una richiesta congiunta di cancellazione, il Comune provvede a inviare all'altro componente una comunicazione.